



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA.

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che Turismo Torino e Provincia (di seguito, anche Amministrazione) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, nonché dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Le disposizioni del Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per Lavori, servizi e forniture per importi sotto le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di rivolgersi anche a fornitori non iscritti nell'Elenco nelle ipotesi di cui al successivo art. 11.

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;

Turismo Torino e Provincia

Uffici e sede legale:

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

1

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.).

Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://turismotorino.acquistitelematici.it>

In particolare, nella sezione relativa ai lavori pubblici, l'elenco sarà suddiviso in 2 sezioni:

1. la prima "Sotto la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese che possiedono i requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti dal successivo punto 4.A.i), da cui l'Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
2. la seconda "Sopra la soglia di €. 150.000,00" a cui accederanno le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica 1°, da cui l'Amministrazione attingerà per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco.

Turismo Torino e Provincia si riserva la facoltà di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti, dandone comunicazione sul sito web, nella sezione Amministrazione trasparente e sulla piattaforma di gestione telematica dell'elenco operatori economici raggiungibile tramite i link: <https://turismotorino.acquistitelematici.it>

Requisiti di ordine generale

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri/albi professionali o commerciali dello Stato di provenienza per attività coerenti con la categoria merceologica alla quale l'operatore economico vuole iscriversi.
- b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;



Requisiti di ordine speciale e/o capacità tecniche ed economico-finanziarie

A) Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

A seconda della sezione dell'Elenco in cui l'operatore economico chiede di essere iscritto, si richiede:

- i) per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010, applicabile in via transitoria ai sensi dell'art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, fino all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 83, comma 2 del medesimo Decreto. Si precisa che per le imprese in possesso di attestazioni SOA relative ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei suddetti requisiti;
- ii) per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, l'attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata;
- iii) per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 61, comma 4 del D.P.R. 207/2010, l'attestazione del sistema di qualità aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 63 comma 1 del medesimo D.P.R. n. 207/2010, applicabile in via transitoria ai sensi dell'art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, fino all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 83, comma 2 del medesimo Decreto.

Si precisa che l'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso dei requisiti sopra richiesti indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione. I riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l'iscrizione alla sezione "Sotto la soglia di €. 150.000,00" mentre rimandano all'obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l'iscrizione alla sezione "Sopra la soglia di €. 150.000,00.

B) Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

1. Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato medio annuo relativo alle forniture o servizi corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzato negli ultimi tre esercizi;
2. Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità";
 - Qualsiasi altra certificazione atta a comprovare la propria capacità tecnica (es. sufficiente livello di copertura assicurativa per rischi professionali);



- Eventuale certificato d'iscrizione al MEPA con indicate le categorie di appartenenza. Si precisa che tale certificato è obbligatorio solo per i servizi di natura informatica.

Si precisa altresì che l'operatore economico ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

C) Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici così come indicati dagli elenchi presenti sul portale, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - i. Indicazione dei servizi di natura tecnica, eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari con l'indicazione della classe e categoria di lavori di riferimento;
 - ii. Curriculum vitae;
 - iii. Per i soggetti presentantisi in forma societaria, il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre esercizi finanziari e, per i singoli professionisti, il numero minimo di unità di tecnici;
 - iv. Per i soli servizi di ingegneria ed architettura, è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 163.
- c) Capacità economica, documentata attraverso l'indicazione del fatturato medio annuo relativo ai servizi corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari.

D) Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto da almeno 5 anni;
- b) Curriculum vitae;
- c) Capacità economica, documentata attraverso il fatturato medio annuo relativo ai servizi analoghi per i quali si richiede l'iscrizione realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari.
- d) Polizza assicurativa per l'importo assicurato minimo stabilito dalla normativa relativa a ciascun ordine professionale e, in assenza, per almeno 1.000.000 di €
- e) Per quanto riguarda la consulenza legale in materia di appalti pubblici, consulenza fiscale e amministrativa, consulenza del lavoro, è richiesto, fermo restando le specifiche sopra elencate, di



aver prestato assistenza continuativa per almeno due anni nell'ultimo triennio allo stesso ente/società/consorzio pubblico o a partecipazione misto pubblico privato.

L'attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere fornita mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.

ART. 4BIS - DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti di Turismo Torino e Provincia o loro parenti/affini di primo grado o coniugi e conviventi

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo per la presentazione di più domande, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio dell'Amministrazione competente.

ART. 5 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali, salva la conferma annuale richiesta al successivo art. 7 o l'eventuale cancellazione (art. 10).

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza di iscrizione esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale



dell'Amministrazione, sezione "Elenco Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata preferibilmente digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Ove non fosse possibile effettuare la firma digitale il legale rappresentante dovrà sottoscrivere il documento e caricarlo sul portale in formato PDF con allegata la copia del documento d'identità.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Elenco Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo si intenderà come non pervenuta e, pertanto, essa non verrà presa in considerazione dall'Amministrazione.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.



Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'Amministrazione potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento.

Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete e/o irregolari, l'Amministrazione potrà invitare all'integrazione o regolarizzazione delle stesse entro un termine massimo di 15 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati della documentazione richiesta ad integrazione, regolarizzazione e/o chiarimento dell'istanza presentata, comporterà la non iscrizione nell'elenco con l'acquisizione agli atti della richiesta.

L'esito di ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 gg dalla richiesta di ammissione.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio dell'istanza o per l'invio non conforme alle indicazioni di cui al presente articolo; né potrà essere imputata all'Amministrazione qualsivoglia responsabilità per il malfunzionamento, ancorché temporaneo, del sistema telematico o per disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Elenco dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

L'operatore economico iscritto all'Elenco dovrà effettuare l'aggiornamento, entro il termine di scadenza di cui al punto precedente e pena l'automatica sospensione dell'iscrizione, esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso alla propria area riservata, a conferma del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.



Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati saranno automaticamente sospesi dall'iscrizione nell'elenco. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare la propria iscrizione entro il termine di 30 giorni da eventuali variazioni o aggiornamenti intervenuti sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo art. 10.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

La comunicazione della variazione comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Elenco Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica-indicato in fase di registrazione.

ART. 8 - VERIFICHE

L'Amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento; l'Amministrazione provvederà a darne segnalazione all'ANAC e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Prima di procedere all'affidamento verranno effettuate le verifiche preliminari dei requisiti autocertificati dall'Appaltatore con le modalità previste nella procedura di gestione degli approvvigionamenti dell'Amministrazione.

Inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di effettuare le verifiche anche tramite richiesta del certificato del casellario giudiziario.

ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni relative all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in



fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese-

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina:

<https://turismotorino.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carezza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 8;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura entro il termine di 30 giorni a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 7;
- Grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione, nell'esecuzione della prestazione affidata o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione nell'arco del biennio alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.



L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su richiesta dell'operatore economico interessato.

Art. 11 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

Per ciascun affidamento, in relazione alla tipologia di prestazione, verranno individuati, secondo il principio di equa rotazione e con selezione casuale generata automaticamente dal software, i fornitori iscritti nella relativa sezione da invitare alle procedure di gara ai sensi di quanto disposto dalla "Procedura di gestione degli approvvigionamenti" adottata da Turismo Torino e Provincia e pubblicata sul sito web nella sezione raggiungibile tramite il link:

<https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

Per gli operatori economici delle categorie di cui al precedente art. 4, lett. B, C, D, la selezione casuale sarà effettuata solo tra operatori il cui fatturato medio annuo nelle attività prestate sia pari o superiore all'importo posto a base di gara, sempre nel rispetto del principio di rotazione.

Al suddetto principio di rotazione si potrà derogare nei casi stabiliti dalla succitata "Procedura di gestione degli approvvigionamenti" adottata da Turismo Torino e Provincia.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico e del n° di affidamenti con relativi importi.

Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse o presenza in numero non sufficiente o qualitativamente non ritenute idonee;
- Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate all'interno dell'Elenco;
- Per gli affidamenti di valore inferiore ai 1.500,00 €;
- per gli acquisti inseriti all'interno della procedura di Gestione dei flussi finanziari e Fondo Economico
- nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non ricorrere all'Elenco per l'individuazione del fornitore, per altre ragioni diverse da quelle sopra riportate purché debitamente motivate.

L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione.



Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Coloro che sono iscritti nell'elenco fornitori potranno essere invitati a partecipare a procedure interamente telematiche, secondo quanto disposto dal Regolamento relativo alle procedure di approvvigionamento di TTP.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è Turismo Torino e Provincia, con sede in Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino.

Il rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di iscrizione all'elenco.

ART. 14 - CODICE ETICO

Turismo Torino e Provincia si è dotato di un Codice Etico, il cui testo è reperibile sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente. Sono demandati al rispetto dei principi ivi contenuti tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco.

ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle procedure ed ai regolamenti di Turismo Torino e Provincia pubblicati sul sito internet dell'amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente e alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.



ART. 17 - PUBBLICITÀ

L'avviso di istituzione dell'Elenco telematico, il presente Regolamento ed ogni sua modifica e/o integrazione, sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.

Sul medesimo sito verrà altresì pubblicato l'Elenco periodicamente aggiornato ai sensi del precedente art. 7.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione